

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**“SCHIO VAL LEOGRA”**

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio Alto Vicentino)

Art. 3, comma, lettera b), del d.lgs. 50/2016

**DETERMINAZIONE N. 17 DEL 5 MAGGIO 2017**

IL DIRIGENTE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 2017-2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

Premesso:

- che i Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “CUC Schio Val Leogra”, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che detto accordo è stato sottoscritto il 31 marzo 2015 e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio;
- che successivamente hanno aderito all'accordo anche i seguenti soggetti: Pasubio Tecnologia s.r.l. e Unione Montana Pasubio Alto Vicentino;
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visto che nel corso del 2017 – a seguito di ricognizione sulla programmazione degli appalti da espletare da parte della CUC Schio Val Leogra di cui all'art. 7, comma 4 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della stessa – è emersa la necessità di procedere all'espletamento della gara per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Schio, in considerazione della scadenza del contratto in essere con il Comune stesso;

Visto, altresì, che la predetta concessione non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto la suddivisione medesima non è ritenuta funzionale né fattibile ai fini della prestazione del servizio, che deve garantire unitarietà, in particolare nella parte relativa alla gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe;

Vista la legge 208/2015, art.1, comma 499, lett. d) che, a decorrere dal 9 agosto 2016, estende anche agli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai loro consorzi e associazioni il rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 66/14 e s.m.i. e dal relativo DPCM 24 dicembre 2015, ovvero, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel citato DPCM (ossia: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento

rifiuti sanitari, vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unione di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;

Visto che la concessione in oggetto non rientra in tali categorie merceologiche (ristorazione collettiva scolastica);

Visto che, a seguito delle verifiche effettuate in data 4 maggio 2017 - documentate agli atti - non risultano attive convenzioni o accordi quadro ai quali sia possibile aderire per soddisfare le esigenze del Comune di Schio per quanto riguarda il servizio di ristorazione collettiva scolastica;

Vista la ratio sottesa:

- nell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, che consente alle amministrazioni pubbliche (eccetto gli enti del servizio sanitario nazionale) obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali, di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto;
- nell'art. 30 del codice relativamente ai principi di economicità ed efficacia;

Considerato quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016:

- art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale";
- art. 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi";
- art. 51 "Suddivisione in lotti";

che sono stati recepiti e inseriti nella documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra;

Visto l'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 che dispone per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associazioni o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

Visto che, ai sensi del combinato dell'art. 38, comma 8 e dell'art. 216, comma 10 del D.Lgs 50/2016, la presente stazione appaltante, risultando iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così detta Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) con il codice d'iscrizione n. 0000409046, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, possiede i requisiti di qualificazione;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della concessione in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'eliminazione delle Interferenze). Nei citati documenti è stato quantificato il costo per la sicurezza, che è pari ad Euro 0,00;

Visto il Capitolato Speciale e i relativi allegati per la concessione del servizio in argomento, approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Schio n. 533 del 28 aprile 2017;

Vista la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio della CUC Schio Val Leogra relativamente alla procedura prescelta, che così si dettaglia:

- descrizione: servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Schio;

- procedura: aperta;
- tipologia: contratto di concessione ad unico operatore;
- soglia: comunitaria;
- modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ponderazione offerta tecnica 60 e offerta economica 40;
- durata: 5 anni scolastici;
- valore stimato di concessione: Euro 1.810.900,00 per la durata quinquennale; del quinto d'obbligo Euro 362.180,00; del rinnovo opzionale per un biennio Euro 724.360,00;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento della CUC Schio Val Leogra, accreditato al sistema ANAC, ha richiesto il codice CIG previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. n. 7066859C85;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ad adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 163 del 22 dicembre 2015 e in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo a favore dell'Autorità stessa e che corrisponde a Euro 600,00 in base al citato importo a base di gara;

Considerato che occorre, in relazione all'entità economica della concessione in argomento, pubblicizzare il bando di gara e il relativo edito secondo le modalità di cui gli artt. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su;

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto)
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- profilo del committente;

Dato atto che l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando verrà assunto con successiva determinazione;

Visto che, in base all'art. 213, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la CUC Schio Val Leogra acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- la legge n. 163/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e s.m.i., di cui al D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218

Richiamato il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31 marzo 2015, registrato al n.

3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 "Ambito di competenza e funzioni della CUC";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 842 del 29 luglio 2016 con la quale è stata individuata la struttura organizzativa e l'organigramma della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

### **d e t e r m i n a**

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di recepire la necessità di procedere all'espletamento della gara per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Schio, della durata di anni cinque, con rinnovo opzionale di anni due, mediante la predisposizione di una procedura aperta di iniziativa della CUC Schio Val Leogra;

3) di approvare conseguentemente la documentazione di gara predisposta dall'ufficio della CUC Schio Val Leogra, depositata agli atti del medesimo, per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio, caratterizzata dai seguenti dati principali:

- descrizione: servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale;
- procedura: aperta;
- tipologia: contratto di concessione ad unico operatore;
- soglia: comunitaria;
- modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ponderazione offerta tecnica 60 e offerta economica 40;
- durata: 5 anni scolastici;
- valore stimato di concessione: Euro 1.810.900,00 per la durata quinquennale; del quinto d'obbligo Euro 362.180,00; del rinnovo opzionale per un biennio Euro 724.360,00;

4) di procedere al successivo impegno di spesa per la pubblicazione del bando secondo le modalità di cui agli artt. 29, 71, 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016, ossia su:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto)
- n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
- piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- profilo del committente;

5) di riservarsi la facoltà:

- di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni, senza che i partecipanti alla gara stessa possano accampare pretese di sorta;
- di non procedere all'aggiudicazione della concessione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti alla procedura possano accampare pretese di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. In tal caso, la CUC Schio Val Leogra valuterà la congruità dell'offerta e accerterà che la mancanza di altre

offerte non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale);

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento della CUC Schio Val Leogra a carico del Comune di Schio sarà addebitata la somma definitiva nella percentuale dello 0,5% dell'importo a base di gara;

7) di disporre per il pagamento della tassa sulle gare, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 e con le modalità previste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – ora ANAC con deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015, riservandosi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione della relativa spesa;

8) di nominare il Capo Servizio Contratti del Comune di Schio responsabile delle procedure di gara per la concessione di cui trattasi, nonché responsabile del trattamento dei relativi dati, a norma dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, dando atto che la medesima è stata accreditata quale responsabile del procedimento per la CUC Schio Val Leogra nella piattaforma informatica ANAC ai fini della verifica dei requisiti artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema AVCpass;

9) di richiedere, in sede di aggiudicazione dell'affidamento del servizio, al Comune di Schio, la quota di funzionamento prevista dall'art. 13 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia  
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"  
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)